

- Agli Operatori responsabili degli allevamenti ricadenti nell'area con circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8
- Ai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'area con circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8
- Ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle AASSLL della Sardegna
- All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
- Al Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Nuoro - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Al Comando Provinciale Carabinieri Nuoro
- Alla Regione Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale della sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

PROVVEDIMENTO SANITARIO ORDINATORIO

Oggetto: Area con circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8 – Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di focolai – Condizioni per le movimentazioni di animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini). Aggiornamento prot. PG/2024/0026282 del 26/08/2024.

Lo scrivente Servizio Veterinario, nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità animale, comunica che in data 26/08/2024 il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali presso l'IZSAM ha confermato la positività al virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 (BTV8) in alcuni allevamenti ovini di stabilimenti siti in agro dei Comuni di Orosei, Posada e Siniscola nei confronti dei quali sono state immediatamente adottate specifiche misure di prevenzione e controllo.

Preso atto che la circolazione del sierotipo BTV8 è assente in buona parte del territorio regionale e nazionale, si intende adottare, a salvaguardia del patrimonio zootecnico, un approccio improntato alla

massima precauzione per scongiurare l'ulteriore diffusione del sierotipo 8 al restante territorio regionale e nazionale che determinerebbe criticità dal punto di vista commerciale oltre che di sanità e benessere animale;

Vista Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante oggetto "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 17050 del 28 maggio 2024 recante oggetto "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica";

Vista la Nota della Regione Sardegna prot. n. 22703 del 20/08/2024 recante oggetto "Focolai da Blue tongue virus (BTV) sul territorio regionale. Aggiornamento situazione epidemiologica e indicazioni";

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale Autorità Competente designata a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei settori della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

Visto il D.Lgs 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Richiamato il proprio Provvedimento Sanitario Ordinatorio prot. PG/2024/0026282 del 26/08/2024;

Tenuto conto delle competenze delegate al Servizio Sanità Animale in seno alla ASL, come risultante

dall'atto aziendale e dai correlati organigramma e funzionigramma;

Ritenuto urgente adottare il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio, comprendente le misure di prevenzione e controllo per evitare o limitare la diffusione della malattia attraverso le movimentazioni degli animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini);

ORDINA

Con decorrenza immediata, di rispettare e di applicare le seguenti le misure cautelari di prevenzione e controllo atte ad evitare o limitare la diffusione della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso le movimentazioni di animali di specie sensibili:

- 1) Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e sorveglianza finora condotte ed in continua evoluzione, si ritiene necessario individuare nell'immediato, di concerto con l'OEVR, un'**area con circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8 comprendente, per la ASL di Nuoro, il territorio dei Comuni di Bitti, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Oliena, Onanì, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola e Torpè.**
- 2) Gli stabilimenti con animali delle specie sensibili (bovini, ovini e caprini) che si trovano all'interno della suddetta area sono sottoposti, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sedi di focolaio per Febbre catarrale degli ovini, ad una attività di monitoraggio e di sorveglianza intensificata da parte dei servizi veterinari ASL con l'obiettivo di stimare con esattezza la reale diffusione dell'infezione, concentrando i controlli diagnostici nelle aziende circostanti a quelle dove sono stati osservati i casi clinici ed in quelle dove eventualmente sono stati inviati animali nelle scorse settimane.
- 3) Le movimentazioni di capi di specie sensibili, da vita, all'interno della suddetta area possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL; resta inteso che gli animali della specie ovina che provengono da uno stabilimento ricadente nei 20 km di raggio attorno ad un caso confermato di Blue tongue, devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Documento di accompagnamento degli animali.
- 4) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da vita, verso il restante territorio regionale e nazionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 8, sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) protezione dall'attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto da almeno una settimana e comunque fino al giorno della partenza;
 - 2) effettuazione trascorsi almeno 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, di cui al punto 1, del test PCR su ogni singolo capo da movimentare;
 - 3) la movimentazione deve essere concordata fra i servizi veterinari di partenza e destinazione almeno 48 ore prima della movimentazione. Nel Documento di accompagnamento dovrà essere

specificato nell'apposito riquadro "PCR Negativa in data __/__/____ Vincolo sanitario per la destinazione";

- 4) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza;
- 5) le spese dei test sono a carico del richiedente;
- 6) il rilievo della positività alla PCR anche di un solo animale tra quelli testati determina la registrazione tempestiva da parte del Veterinario Ufficiale del caso sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN);
- 7) In talune situazioni, i servizi veterinari competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all'effettuazione del test PCR su tutti gli animali da movimentare, la possibilità di autorizzare le movimentazioni a condizione che siano soddisfatte altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8.

- 5) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da macello, all'interno dell'area con circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8 possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL.

Le eventuali movimentazioni verso il restante territorio regionale e nazionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 8 sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) gli animali da movimentare non devono presentare segni clinici di malattia;
- 2) il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL;
- 3) gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione e macellati entro 24 ore.

- 6) Le movimentazioni di animali di specie sensibili dall'area con circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8 verso il territorio nazionale indenne o con programma di eradicazione approvato sono disciplinate sulla base dei Provvedimenti Ministeriali.

AFFIDA

Ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL, alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

L'Operatore responsabile degli animali che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa specifica di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente Provvedimento è

ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica e, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente Provvedimento.

Il Direttore della S.C.
Sanità Animale Nuoro
Dr. Giovanni Maria Zidda

ASL3 - Nuoro
Data: 28/08/2024 10:31:45 PG/2024/0026555